

	CONTRATTO ESECUTIVO OPA	
	PER L'APPALTO DEI	
	SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA	
	NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'	
	TRA	
	La Giustizia Amministrativa, con sede in Roma, Via Capo di Ferro, 13-00186, C.F. 80427570587, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (nel seguito per brevità anche "Amministrazione")	
	E	
	VODAFONE ITALIA SPA, sede legale in Ivrea, Via Jervis,13, capitale sociale € 2.305.099.887,30 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Lorenteggio, 70, in persona di Andrea Cedrone nato a Cassino (FR) il 24/09/1973, C.F. CDRNDR73P24C034Y, in qualità di Responsabile Commerciale PA Centrale e Procuratore, giusta procura rilasciata in Milano il 19 giugno 2019 dal notaio Ciro de Vivo, rep. n. 52728, racc. n. 25950, (nel seguito per brevità anche "Fornitore"),	
	PREMESSO CHE	
	(A) Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, <i>"Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle</i>	
	1	

regioni e delle autonomie locali ... definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati".

(B) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività, mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

(C) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le Amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.

(D) L'art. 20 del D.L. n. 83/2012, al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.

(E) L'art. 4, comma 3-*quater* del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 , n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20

del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 , n. 134, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005.

(F) Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 37898/2013 in data 29/11/2013.

(G) Il Fornitore è risultato assegnatario della 20% della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA. Detto Contratto quadro è stato prorogato ex lege fino al 31/12/2023 dall'art 1 ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed ulteriormente prorogato fino al 31/12/2024 dall'art. 6 quinquies del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, conv. in Legge 3 Luglio 2023, n.87

(H) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 6.1 della Lettera di invito, Consip S.p.A./AglID ha individuato l'Amministrazione tra quelle da assegnare al Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l'Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA. L'Amministrazione, nei limiti di capienza dell'importo massimo complessivo di cui all'art. 3.1 del presente

Contratto Esecutivo OPA, ed in ragione dell'applicazione dell'ordine di priorità stabilito nella documentazione della gara di cui alla premessa (F), intende avvalersi del Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l'Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA;

(I) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA;

(J) In attuazione di quanto stabilito all'art. 34 del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, mediante mail del 18/12/2023, a firma del RSPP dell'Amministrazione, che non ha rilevato rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto e che pertanto ha indicato come insussistenti i costi relativi alla sicurezza. Il DUVRI standard, ove necessario, sarà aggiornato e soggetto a revisione in corso di esecuzione del contratto;

(K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente:
A03EBB05B7.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro OPA e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga

diversamente.

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPA è regolato in via gradata:

- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione assegnatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA e dai suoi allegati;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA.

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA:

- il Contratto Quadro OPA,
- gli Allegati del Contratto Quadro OPA,
- l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" approvato e trasmesso via PEC dall'Amministrazione il giorno 13/12/2023;

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPA, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro OPA, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPA.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPA, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), e, precisamente, dei servizi che saranno previsti nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, per un importo Iva esclusa di € 2.734.274,80 (duemilionesettecentotrentaquattromiladuecentosettaquattro/80) .

3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo OPA, nonché nel Contratto Quadro OPA e relativi allegati.

3.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo OPA, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni

stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l'importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA è efficace a decorrenza dal 1/1/2024 e ha durata di 12 mesi, in base alla scadenza del Contratto Quadro OPA, come prorogato ex lege, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA.

4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA, è facoltà del Fornitore rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo OPA per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro OPA. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo OPA, può eccedere la durata del Contratto Quadro OPA.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico. Fanno salvo le eccezioni migliorative previste tra le Parti secondo quanto indicato nel Progetto dei Fabbisogni e successive variazioni.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui

al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 ed in ogni caso entro l'1/1/2024, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6.2 Il Fornitore, ove non vi abbia già provveduto, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro OPA e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione e/o modifica da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.6 (9.4) del Contratto Quadro OPA.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

7.1 Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, l'interfaccia del Fornitore con l'Amministrazione è rappresentata dal Centro di Gestione del Fornitore di cui all'art. 11 del Contratto Quadro OPA, che il Fornitore dovrà rendere operativo

		entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del predetto	
		Contratto Quadro OPA.	
	7.2	Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta	
		esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, in relazione	
		ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa	
		con AgID.	
	7.3	Le attività amministrative di supervisione e controllo del	
		presente Contratto Esecutivo OPA sono svolte	
		dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A.	
		Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente	
		Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore comunicherà	
		all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per	
		l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del	
		Fornitore).	
	7.4	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente	
		Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione comunicherà al	
		Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al	
		quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del Contratto	
		Quadro OPA.	
	8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	
	8.1	L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al	
		Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali	
		attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i	
		termini contenuti nel Piano di Attuazione. A riguardo si precisa	
		che il fornitore si renderà disponibile all'attivazione dei servizi	

	relativi le sedi dei magistrati entro il termine di 15 giorni	
	lavorativi dalla data di richiesta a mezzo pec. I termini di rilascio	
	del servizio saranno condizionati alla disponibilità di accesso,	
	concordata secondo quanto previsto dal punto 8.2, presso le	
	unità abitative dei magistrati stessi.	
	8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal	
	quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione	
	alle attività che ne richiedano l'intervento.	
	8.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo OPA o in caso	
	di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a	
	porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di	
	permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto	
	Contratto Esecutivo OPA al nuovo fornitore assegnatario di una,	
	più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.	
	9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA	
	AMMINISTRAZIONE	
	9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a	
	disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non	
	esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati	
	del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le	
	modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.	
	9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:	
	- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle	
	apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature	
	medesime;	
	10	

- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.

9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

9.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, rispettivamente Allegati A e B del Contratto Quadro OPA, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dall'Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro

OPA, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.

10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell'Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.

10.5 In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

11. PENALI

11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell'Allegato B del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato B, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro OPA.

12. CORRISPETTIVI

12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro OPA da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro OPA; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall'Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica, dovrà essere intestata a: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio Pianificazione e Controllo, codice

	univoco ufficio: JGENHA e contenere il CIG in intestazione. Per	
	la fatturazione elettronica, dovrà essere utilizzato	
	esclusivamente, il codice univoco (codice) IPA): : JGENHA.	
	Ciascuna fattura potrà essere emessa solo all'esito di	
	comunicazione di positiva verifica di conformità / collaudo delle	
	prestazioni eseguite e dovrà contenere espresso riferimento al	
	contratto, al CIG, nonché al Codice Fiscale del fornitore ed al	
	Codice IPA.	
	Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in	
	contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno	
	ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.	
	Su pattuizione tra le Parti, in deroga a quanto previsto dal Contratto	
	Quadro OPA, ciascun fattura verra' corrisposta nel termine di	
	pagamento di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalita' di cui alla	
	normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002).	
	In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito	
	in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e	
	pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo	
	quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.	
	13.1 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto	
	prescritto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro OPA.	
	13.2 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle	
	prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per	
	cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del	

	presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del	
	Documento Unico di Regolarità Contributiva.	
	13.3 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il	
	Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e,	
	comunque, delle attività previste nel presente Contratto	
	Esecutivo OPA.	
	Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i	
	singoli Contratti Esecutivi OPA e il presente Contratto Quadro	
	OPA potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed	
	unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte	
	dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.	
	13.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul	
	conto corrente n.100000001168, intestato al Fornitore presso	
	Intesa Sanpaolo, Filiale 4694 di Corso Pta Nuova in Milano,	
	Codice IBAN IT 89 L 03069 09420 100000001168; il Fornitore	
	dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il	
	codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i	
	all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente	
	Contratto Esecutivo OPA.	
	13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà	
	all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva	
	del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi	

unitari applicati.

13.6 Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari a 10% del valore del presente Contratto Esecutivo OPA (8,5% *che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanze della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%*); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all'articolo 21 del Contratto Quadro OPA.

14.4 Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:

I. per effetto dell'applicazione di penali, o

II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5,

il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Beneficiaria.

14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente

articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.

14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Attività di scavo e posa in opera di infrastrutture in fibra ottica;
- Messa a disposizione delle apparecchiature per l'erogazione dei servizi di Sicurezza Perimetrale e di Telepresenza;
- Servizi di installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature di Sicurezza Perimetrale e di Telepresenza;
- Servizi di Supporto Specialistico al Trasporto, alla Sicurezza ed alle Comunicazioni evolute;
- Servizi di formazione in aula e di formazione remota;
- Attività di Audit della sicurezza dei sistemi.

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro OPA.

Nel caso di ricorso al subappalto, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati della Ditta subappaltatrice (ragione sociale, sede e codice fiscale). Il Fornitore è tenuto ad

osservare le disposizioni di cui all'art. 118 D.lgs 163/2006, applicabili alla fase di esecuzione e fatturazione.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo OPA, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPA.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in

ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro OPA.

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3.

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in parte, l'Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA.

17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in

qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.

In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle

disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

18.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19. RESPONSABILITA' CIVILE

19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro OPA, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel

presente Contratto Esecutivo OPA, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo OPA nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20.7 Il fornitore si obbliga ad osservare il patto di integrità e il protocollo anticorruzione della Giustizia Amministrativa che fanno parte integrante del presente contratto. Eventuali violazioni delle disposizioni ivi contemplate potranno essere causa di risoluzione del contratto medesimo.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in

misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

22. FORO COMPETENTE

22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo OPA - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Esecutivo OPA stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell'Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito

nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.

23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

In particolare, qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario in corso di esecuzione, il Fornitore presta fin d'ora la propria disponibilità ad essere designato – mediante separato atto di nomina - Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR.

23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da

	un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e	
	cartacei.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente	
	Roma, lì (data firma)	
	(per l'Amministrazione)	
		(per il Fornitore)
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver	
	letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni	
	contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del	
	Contratto Esecutivo OPA, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei	
	Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi,	
	Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo OPA, Art. 8 Attivazione e	
	dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione	
	dell'Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12	
	Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia	
	dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di	
	cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza	
	Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi	
	finanziari-Ulteriori calusole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e	
	spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei	
	dati personali.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Roma, lì (data firma)	(per il Fornitore)